

## **REGOLAMENTO PER IL VOTO PER CORRISPONDENZA**

### **ART. 1 PREMESSE**

L'art. 26-bis dello Statuto sociale attribuisce al socio la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza.

Tale modalità è stata pensata al fine di consentire al socio, che non possa recarsi all'assemblea ma abbia comunque interesse a proseguire e alimentare il rapporto con la Cooperativa, la possibilità, pur in via anticipata e a prescindere da ogni possibilità di confronto, di manifestare la propria volontà di voto.

Pur mantenendo l'assemblea il ruolo centrale che la Cooperativa le assegna come momento naturale di assunzione delle decisioni, la Cooperativa, in questo modo, in via straordinaria, si è dotata di uno strumento che garantisce un'opportuna espansione dei diritti del socio. Il voto per corrispondenza, infatti, consente al socio, attraverso una modalità extra-assembleare, di partecipare comunque alla formazione delle delibere - ad eccezione delle materie per le quali il voto per corrispondenza sia escluso, e cioè per l'elezione delle cariche sociali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26-bis dello Statuto sociale, il presente Regolamento costituisce la disciplina attuativa del voto per corrispondenza, originariamente approvata dall'Assemblea. Le disposizioni qui contenute potranno essere oggetto di modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione limitatamente ai profili di carattere operativo o procedurale e, comunque, non sostanziali, fermo restando che tali interventi non potranno comprimere né limitare l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza. L'intero processo di voto dovrà, in ogni caso, conformarsi ai principi di accessibilità, regolarità, riservatezza e trasparenza sanciti dallo Statuto sociale.

### **ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli amministratori possono consentire ai soci – prevedendolo nell'avviso di convocazione – di esprimere il proprio voto per corrispondenza, nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto sociale, come integrati dal presente Regolamento.

Il socio che abbia espresso il proprio voto per corrispondenza non potrà partecipare alla successiva Assemblea separata, se non come mero uditore, non potrà, pertanto, intervenire o esprimere nuovamente il proprio voto.

### **ART. 3 AVVISO DI CONVOCAZIONE E INFORMAZIONE AI SOCI**

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di consentire ai soci di esprimere il proprio voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dovrà contenere, fermo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto:

(i) per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione e

(ii) le istruzioni necessarie per esercitare validamente il voto per corrispondenza consistenti, almeno, in:

a) descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento dell'apposito modulo per l'espressione del voto per corrispondenza, c.d. "Modulo di voto per corrispondenza" (di seguito, anche "Modulo") e per la sua corretta compilazione;

b) descrizione delle modalità e tempistiche di spedizione o consegna del predetto Modulo;

c) descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento della documentazione assembleare definite dal Consiglio di Amministrazione;

d) eventuale soggetto o società individuato, per lo svolgimento delle operazioni di raccolta, trasmissione, elaborazione, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza, comprese quelle di spoglio.

Qualora le predette istruzioni per esercitare il voto per corrispondenza non siano riportate direttamente nell'avviso di convocazione, quest'ultimo dovrà riportare l'indicazione delle modalità alternative con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai soci, modalità che dovranno comunque garantire una diffusione delle informazioni stesse almeno equivalente alla pubblicazione con l'avviso di convocazione.

In ogni caso, le istruzioni per esercitare validamente il voto per corrispondenza da parte del socio dovranno essere rese disponibili con le medesime tempistiche previste statutariamente per l'avviso di convocazione, almeno mediante pubblicazione sul sito web della Cooperativa.

#### **ART. 4 MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

Il socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza esclusivamente utilizzando il Modulo fornito dalla Cooperativa secondo le tempistiche e modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, previa adeguata identificazione del socio stesso (a titolo di esempio tramite la Carta Socio). Tale Modulo potrà essere su supporto cartaceo ovvero altro adeguato e idoneo supporto, anche elettronico o digitale, eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modulo di voto per corrispondenza è personale per ciascun socio e dovrà contenere, almeno:

1. gli estremi dell'Assemblea separata di riferimento;
2. le generalità del socio votante;
3. le proposte di deliberazione espresse in forma sintetica;
4. gli appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte;
5. la data e la sottoscrizione del socio.

L'Assemblea separata di riferimento sarà identificata in automatico dalla Cooperativa sulla base del luogo in cui il socio ha espresso il proprio voto.

#### **Art. 5 – ISTRUZIONI PER IL VOTO**

Il Modulo di voto per corrispondenza dovrà pervenire o essere consegnato alla Cooperativa in un termine antecedente la data di prima convocazione della prima Assemblea separata prevista.

Le modalità di consegna del Modulo di voto per corrispondenza dovranno assicurare e garantire che non sia consentito conoscere l'espressione di voto prima delle operazioni di spoglio.

Saranno considerati validi solamente i voti per corrispondenza consegnati alla Cooperativa nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Tenuto conto dello specifico assetto normativo che disciplina il voto nelle assemblee delle società cooperative, non sarà invece possibile per i soci delegare altri a compilare o a consegnare per loro conto il Modulo di voto per corrispondenza.

La data di ricezione del Modulo è attestata dagli incaricati della Cooperativa presso le sedi di voto ovvero dal sistema informatico adottato in caso di ricorso a modalità di trasmissione dei voti di tipo telematico.

I Moduli ricevuti oltre i termini previsti ovvero comunque privi della espressione del voto o non riconducibili a un socio avente diritto al voto, si ritengono come non pervenuti e, pertanto, non saranno computati ai fini della costituzione dell'Assemblea separata, né ai fini della votazione.

Il voto espresso per corrispondenza sarà computato nei conteggi della Assemblea separata di riferimento del socio.

I Moduli di voto per corrispondenza saranno raccolti e conservati secondo modalità idonee a garantirne l'integrità e la segretezza fino al momento dello spoglio.

#### **Art. 6 – SPOGLIO**

La Direzione Relazioni con le Comunità e Soci, nonché i dipendenti e ausiliari incaricati dalla Cooperativa provvederà ad effettuare le operazioni di spoglio. Al termine delle stesse, le risultanze dei voti saranno comunicate al Presidente dell'Assemblea separata di riferimento, o ad altro soggetto all'uopo designato, con modalità idonee a garantirne la segretezza.

I Moduli saranno conservati agli atti al termine dello spoglio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, ove lo ritenga opportuno, individuare soggetti o società a cui – in ragione della loro imparzialità e professionalità – affidare lo svolgimento delle operazioni di raccolta, trasmissione, elaborazione, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza nel suo complesso.

Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza e dei risultati definitivi della votazione si darà atto nel verbale dell'Assemblea Separata di riferimento, anche per allegato.

#### **Art.7 – COMMISSIONE**

Le operazioni relative al voto per corrispondenza dovranno essere supervisionate da una Commissione – denominata "Commissione per lo spoglio" con funzioni di verifica e garanzia del corretto andamento delle operazioni medesime. Tale Commissione potrà essere composta da 3 a 5 componenti nominati da parte del Consiglio di Amministrazione e di cui almeno tre componenti dovranno essere così selezionati: un componente della Commissione Etica, un componente della Commissione Elettorale e un componente del Collegio Sindacale.

La Commissione per lo Spoglio provvederà a vigilare sull'intero processo secondo modalità che verranno dalla stessa individuate.

#### **Art. 7 – CONTROVERSIE**

Qualunque controversia circa il voto per corrispondenza verrà risolta mediante ricorso alle procedure statutarie.